



## Nota informativa sulla definizione degli Ambiti Territoriali Minimi per lo svolgimento delle gare del servizio di distribuzione del gas naturale, ex articolo 46 bis legge 222/07

### *Ambiti Territoriali Minimi*

L'articolo 23 bis per come modificato dall'articolo 15 del DL 135/09 come convertito in legge 20 novembre 2009 n. 166, ha rinviato al dicembre 2012 il termine ultimo per la definizione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Nonostante tale rinvio, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero degli Affari Regionali hanno più volte dichiarato l'intenzione di voler chiudere al 31 dicembre 2009 tale adempimento, previsto dall'articolo 46 bis del DL 159/07 convertito in legge 222/07, che prevede gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas, sono determinati dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali.

Pertanto, nel mese di settembre 2009 il Ministero per i rapporti con le Regioni ed il Ministero dello Sviluppo Economico hanno riattivato il tavolo tecnico per il confronto con l'Autorità per l'energia elettrica, le Regioni, l'UPI e l'ANCI.

In tale sede hanno formulato una proposta - partendo da quella formulata nel 2008 dall'AEEG (su cui già l'Associazione aveva espresso dubbi e criticità) - che ha definito i confini territoriali degli ATM. Sostanzialmente questi ultimi sono individuati su base provinciale, tenuto conto delle caratteristiche di alcune connessioni e delle province stesse in termini di abitanti.

Il principio alla base dell'individuazione degli atm è stato quello di una rigida ripartizione in ragione del numero di clienti su base provinciale. Per ogni Provincia è stato determinato il numero dei clienti gas al 31 dicembre 2008 e se tale numero non superava il valore di circa 300.000 clienti, l'ambito provinciale è stato considerato come base per l'ambito territoriale minimo.

Se il numero dei clienti gas supera tale valore soglia, si sono considerati due o più ambiti territoriali minimi nel territorio provinciale, ciascuno con un numero di clienti inferiore a tale soglia.

Le grandi città, quelle con numero di clienti superiore a 300.000, fanno eccezione alla regola del numero massimo di clienti per ambito, in quanto, come stabilito dalla normativa, (articolo 30 comma 29 della L.99/09) l'ambito territoriale minimo non può essere inferiore all'ambito comunale.

Le grandi città sono quindi Roma, Milano, Torino, Genova e Napoli.

In sostanza dunque i Ministeri individuano 129 Ambiti Territoriali Minimi (allegati).

### *Osservazioni*

Si ribadiscono le osservazioni e le criticità già formulate dall'Associazione sul precedente documento di consultazione dell'AEEG del 2008, e cioè che ambiti così estesi limitano l'offerta dei potenziali concessionari ad alcuni grossi gruppi industriali, indeboliscono il potere contrattuale dei singoli Comuni sulle specifiche esigenze del territorio, non sembrano in grado di assicurare in maniera efficiente interventi sia sotto il profilo tecnico che delle prestazioni di sicurezza e da ultimo non sembrano produrre levate economie di scale.

Su questo punto esistono diversi studi di settore, ripresi e confermati anche da alcune associazioni di operatori del gas, dai quali si evince che l'efficienza legata alle economie di scale è realizzabile

(garantendo anche tempi di intervento tecnici e di sicurezza ragionevoli) fino a 100.000-150.000 clienti finali, per soglie superiori quest'ultima torna a scendere.

Il punto di maggiore criticità per i Comuni è che sia nel documento del 2008 che nella proposta formulata ultimamente, non è risolto il nodo giuridico pregiudiziale all'avvio del sistema, ossia l'individuazione del soggetto legittimato ad esperire la gara per tutte le amministrazioni dell'ambito minimo. Sembra che una volta definiti gli ambiti, i Comuni che ne fanno parte, dovranno organizzarsi, non si sa bene come, per indire la gara per l'affidamento del servizio relativamente all'intero territorio dell'ambito individuato.

Resta inoltre irrisolto il nodo sulla proprietà delle reti ed il fatto che senza la risoluzione immediata delle problematiche sollevate, gli ATM potrebbero essere solo inquadramenti geografici non vincolanti, contribuendo a rendere ancora più difficile il percorso verso la liberalizzazione del settore.

Inoltre l'esigenza di chiarificazione passa anche attraverso la necessità di un bando tipo e un contratto tipo nazionali che possano essere poi adattate alle diverse realtà locali in sede di gara.

Tutto ciò appare elemento fondante della riforma, non se ne può prescindere ancorché non contenuto nel processo in discussione.

Infine, va considerato che occorrerebbe coordinare i principi in materia di erogazione del servizio gas naturale con l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali tuttora in discussione da parte del Governo e ai cui esiti finali è necessario ricollegarsi prima della definizione degli ATM.

Ciò in quanto il D.lgs n. 164/2000 assegna al Comune la titolarità della funzione di distribuzione del gas naturale mentre la nuova disciplina sugli ATM obbligherebbe i Comuni ad associarsi per l'esercizio della stessa funzione. Ad avviso di Anci Nazionale, sarebbe meglio incentivare i singoli enti ad associarsi per l'esercizio delle funzioni, considerando così la definizione degli ambiti territoriali come obiettivo da raggiungere, e non semplicemente la base minima richiesta per la gara.

#### Allegati

- nota metodologica dei Ministeri
- ambiti nazionali al 19.11.2009
- ambiti per Regione